


Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 25 – 27 MARZO 2020



A pochi giorni dall'entrata in vigore del DPCM 22.3.2020 ([vedi nostra informativa n. 21/2020](#)), il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), dopo un tavolo di confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha apportato alcune modifiche all'allegato 1 del DPCM 22.3.2020 appena richiamato, pertanto **l'elenco delle attività - che possono restare aperte e non sono oggetto di sospensione - viene sostituito con un nuovo allegato che è contenuto nel Decreto 25.3.2020 del MISE stesso.**

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22.3.2020 e che, per effetto del Decreto 25.3.2020 del MISE, ora devono sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di **ultimare le attività necessarie alla sospensione**, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del **28 marzo 2020**.

FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Una breve premessa è d'obbligo per far chiarezza in tutto questo susseguirsi di provvedimenti, tra modifiche, nuovi decreti e ordinanze.

Il DPCM 22.3.2020 sopra richiamato impone **a livello nazionale la chiusura per tutte quelle attività ritenute "non essenziali"**, non ricomprese nell'elenco che segue (così come modificato dal MISE), **fino al prossimo 3.4.2020**, termine che quasi sicuramente sarà oggetto di ulteriori interventi.

L'ordinanza della Regione Lombardia del 21.3.2020, e la successiva del 22.3.2020 (che ha apportato delle integrazioni alla prima), inizialmente avevano fissato un termine più ampio, prevedendo restrizioni fino al 15.4.2020. Tuttavia in virtù del **dell'art. 2 del DL n. 19/2020 del 25.3.2020**, le disposizioni previste nell'ordinanza regionale **restano in vigore fino al 5.4.2020** (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell'ordinanza regionale).

Si veda a riguardo il seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti>

In aggiunta a quanto sopra il DL. n. 19/2020 del 25.3.2020 stabilisce che *per tutta la durata dell'emergenza, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità le parti sociali interessate.*

Ciò significa **obbligo di apertura**, e non solo **permesso di restare aperti**, per i servizi considerati essenziali.

Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11.03.2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 (sospensioni già previste, servizi garantiti, ecc.).

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del DPCM. 22.03.2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25.03.2020, compresa la spedizione della merce in giacenza, mentre le attività sospese dal D.M. 25.03.2020 completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28.03.2020.

Da ultimo Vi segnaliamo il contenuto dell'articolo 1, comma 1 del DPCM 22.3.2020, che prevede:

- **alla lettera c)** che *le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) (attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;*

- **alla lettera d)** *restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 (ora modificato dal MISE), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.*

Su questo ultimo punto Vi rimandiamo a quanto pubblicato sul sito della Prefettura di Monza e Brianza.

Per Vs informazione segnaliamo che per il prossimo mese di aprile è comunque in previsione un nuovo decreto da parte del Governo, la cui attenzione riguarderà in particolar modo l'introduzione di nuove misure a sostegno di famiglie e imprese, sia in termini di liquidità, che di reddito, e per rilanciare gli investimenti pubblici e privati.

L'ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO RIMANERE APERTE

L'allegato 1 al Decreto del MISE (che modifica e sostituisce l'allegato 1 del DPCM 22.3.2020) contiene l'elenco dei codici ATECO relativo **alle attività consentite**.

L'elenco è riportato alla fine della presente informativa.

SITI DI RIFERIMENTO

Vi riportiamo nuovamente i siti degli enti e delle autorità dove trovare tutte le informazioni ufficiali e i provvedimenti adottati, invitandoVi a diffidare da contenuti e messaggi che in questo periodo vengono pubblicati sui principali social e che alimentano solo altra confusione.

Sui portali di seguito elencati è dedicata un'apposita sezione all'emergenza COVID-19, con i riferimenti normativi e le FAQ alle domande frequenti.

Per il Governo:

<http://www.governo.it/>

Per gli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>

Per il MISE:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040864-nuovo-coronavirus-aggiornamenti>

Per la Regione Lombardia:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale>

Per il Ministero dell'Interno

<https://www.interno.gov.it/it>

Per la Prefettura di Monza e Brianza:

<http://www.prefettura.it/monzaebrianza/multidip/index.htm>

http://www.prefettura.it/monzaebrianza/contenuti/D.p.c.m._22_marzo_2020_comunicazioni_relative_allo_svolgimento_delle_attivita_produttive-8696052.htm

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>

Allegato 1

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie

38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ¹
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center ²
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese ³
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

NOTE

¹ Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

² Limitatamente alla attività di *call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

³ Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.